



**COMUNE DI SAN VITO CHIETINO**

(Provincia di Chieti)

Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH

Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150

C.F. 00094240694

[www.comunesanvitochietino.gov.it](http://www.comunesanvitochietino.gov.it)

mail: [protocollosanvitochietino@pec.it](mailto:protocollosanvitochietino@pec.it)



***Regolamento Comunale  
per l'istituzione  
e  
l'applicazione  
dell'Imposta di Soggiorno***

## Sommario

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....                | 3 |
| ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....         | 3 |
| ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA .....                           | 3 |
| ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI .....                         | 4 |
| ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....                        | 5 |
| ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE..... | 5 |
| ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA .....         | 6 |
| ART. 9 - SANZIONI.....                                       | 6 |
| ART.10 - RISCOSSIONE COATTIVA .....                          | 6 |
| ART. 11 - RIMBORSI.....                                      | 6 |
| ART. 12 - CONTENZIOSO.....                                   | 7 |
| ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA .....        | 7 |
| ART. 14 - NORME DI RINVIO.....                               | 7 |
| ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE .....                            | 7 |

### **ART. 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, le riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di San Vito Chietino.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel precedente comma 2, ubicate nel territorio del Comune di San Vito Chietino, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

### **ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di San Vito Chietino, pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l'imposta ai gestori della struttura ricettiva presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo;
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno o, in caso di soggiorni prolungati, entro la fine del mese in cui sono terminati i pernottamenti imponibili;
4. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità della riscossione dell'imposta di soggiorno.

### **ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento, come definito dalla normativa vigente in materia, e fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.
2. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

3. La deliberazione di Giunta Comunale che stabilisce le tariffe, annualmente ed in occasione della predisposizione del documento previsionale, definisce anche le tipologie di intervento da finanziare per ciascun anno finanziario;
4. Il Comune di San Vito Chietino comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

#### **ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Le esenzioni e le riduzioni del pagamento dell'imposta di soggiorno, sono subordinate alla presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee, e/o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di San Vito Chietino.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al 14 anno di età;
  - b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  - c) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa;
  - d) i portatori di handicap al 100%;
  - e) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100%, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
  - f) il personale appartenente alle forze dell'ordine o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio;
  - g) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
  - h) i soggetti ospiti in forza a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi di natura straordinaria, per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;
  - i) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - j) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
  - k) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono altresì previste le seguenti riduzioni ed esenzioni dell'imposta di soggiorno:
  - a) l'imposta viene ridotta del 50% a chi soggiorna dal 1° ottobre al 30 aprile;
  - b) l'imposta viene ridotta del 50% per gli anziani di età non inferiore a 65 anni;

- c) è previsto uno sconto fino ad un massimo del 50% dall'imposta normalmente dovuta, per eventi di rilevante importanza (particolari eventi sportivi o manifestazioni culturali aventi respiro internazionale organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale di San Vito Chietino).

#### **ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, entro la fine del periodo del soggiorno, l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di San Vito Chietino, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:
  - a) mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria comunale;
  - b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale ;
  - c) tramite le procedure telematiche predisposte dal Comune di San Vito Chietino (Pagopa, pos, ecc);
  - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Vito Chietino sono tenuti a informare, **in multilingua**, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno ed a richiedere il pagamento dell'imposta stessa inderogabilmente entro e non oltre il momento della partenza del soggiornante rilasciando la relativa quietanza.
2. Oltre all'obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di San Vito Chietino con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero e la natura dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo **del 30 gennaio dell'anno d'imposta successivo a quello di riferimento** hanno l'obbligo di presentare al Comune di San Vito Chietino una dichiarazione annuale riepilogativa con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art.5, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4. Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

6. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
7. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

#### **ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ART. 9 - SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per il mancato versamento al Comune di San Vito Chietino delle somme riscosse a titolo di imposta di cui all'articolo 6, per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **ART.10 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### **ART. 11 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiore ad € 12,00 (dodici).
2. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La

compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

#### **ART. 12 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie relative all'imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.

#### **ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

#### **ART. 14 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 giugno 2021.